




*ValCavallina*

AMBITO TERRITORIALE



**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE  
DEL PIANO DI ZONA 2015/2017  
LR 3/2008 – L. 328/2000**

Richiamata la legge regionale del 12.3.2008 n. 3, con oggetto: “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”, che all’art. 18 stabilisce quanto segue:

*1. Il piano di zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale. Il piano definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione.*

*2. Il piano di zona attua l'integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete d'offerta socio-sanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa.*

*3. I comuni, nella redazione del piano di zona, utilizzano modalità che perseguono e valorizzano il momento della prevenzione e, nella elaborazione di progetti, promuovono gli interventi conoscitivi e di studio rivolti alla individuazione e al contrasto dei fattori di rischio.*

*4. Il piano di zona è approvato o aggiornato dall'Assemblea distrettuale dei sindaci entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del terzo settore e l'eventuale partecipazione della provincia.*

*5. La programmazione dei piani di zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale.*

*6. L'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona è costituito, di norma, dal distretto socio-sanitario delle ASL.*

*7. I comuni attuano il piano di zona mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con l'ASL territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la provincia. Gli organismi rappresentativi del terzo settore, che hanno partecipato alla elaborazione del piano di zona, aderiscono, su loro richiesta, all'accordo di programma.*

*8. Il piano di zona disciplina l'attività di servizio e di segretariato sociale.*

*9. Al fine della conclusione e dell'attuazione dell'accordo di programma, l'assemblea dei sindaci designa un ente capofila individuato tra i comuni del distretto o altro ente con personalità giuridica di diritto pubblico.*

*10. L'ufficio di piano, individuato nell'accordo di programma, è la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano. Ciascun comune del distretto contribuisce al funzionamento dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

#### Art. 1 - Contenuti

Il presente accordo determina la modalità con la quale le diverse amministrazioni interessate all'attuazione del PdZ coordinano i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi.

#### Art. 2 - Impegni degli aderenti all'Accordo

Le parti che sottoscrivono o aderiscono al presente Accordo si impegnano a realizzare, ciascuna per le proprie competenze e con le proprie risorse economiche, professionali e operative, gli obiettivi strategici e di sistema contenuti nel Piano di Zona allegato al presente accordo.

Per quanto non specificamente stabilito, le funzioni e le competenze istituzionali sono definite dalla L.R. 3/2008.

#### Art. 3 – Programma attuativo 2012 – 2014

Il programma attuativo 2015 – 2017 e la conseguente ripartizione dei fondi del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali sono indicate nell'allegato Piano di zona (Cfr. Piano economico-finanziario del PDZ).

#### Art. 4 - Integrazione fondi

Al fine di integrare i fondi a disposizione, i Comuni che sottoscrivono l'accordo di programma si impegnano per il triennio 2015 – 2017 a versare all'Ente capofila la quota di:

- € 2,00 per ogni abitante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per oneri di personale della tutela minori e per competenze ex Spai – infanzia abbandonata;
- € 4,00 per ogni abitante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per fondo di solidarietà;
- € 0,26 per ogni abitante al 31 dicembre dell'anno precedente per inserimenti lavorativi soggetti in condizione di fragilità sociale;
- € 0,20 per ogni abitante al 31 dicembre dell'anno precedente per le spese di funzionamento dell'Ufficio di piano;
- € 0,50 per ogni abitante al 31 dicembre dell'anno precedente per il fondo relativo alle leggi di settore (come deliberato dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto Asl della Val Cavallina in data 25.5.2005)
- € 0,50 per ogni abitante al 31 dicembre dell'anno precedente per il fondo relativo al Progetto Speranza (come deliberato dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto Asl della Val Cavallina in data 15.12.2010).

#### Art. 5 - Consorzio Servizi Val Cavallina

Il Consorzio Servizi Val Cavallina è l'ente capofila delegato per l'attuazione di quanto previsto dal presente accordo di programma. Promuove, coordina e gestisce le attività previste dal piano di zona. Informa periodicamente gli enti firmatari del presente accordo di programma circa le attività svolte.

Art. 6– L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo si impegna a:

1. riconoscere la piena titolarità dei Comuni, associati negli Ambiti Territoriali, nell'esercizio delle funzioni sociali ed assistenziali come stabilito dalla L. 328/2000 e dalla legge regionale 3/2008;
2. confermare, con la sottoscrizione dell'accordo di programma, la coerenza del Piano di Zona con gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Regione Lombardia, con particolare riferimento a quelli contenuti nella DGR 2941 del 19/12/2012 “Un Welfare che crea Valore per le Persone, le Famiglie e la Comunità - Linee di Indirizzo per La Programmazione Sociale a Livello Locale 2015-2017”;
3. raccordare la programmazione contenuta nel “Documento di Programmazione e coordinamento dei servizi sanitari e socio sanitari” redatto annualmente dall'ASL con quella contenuta nei Piani di Zona degli Ambiti territoriali, con particolare riguardo alle attività socio-sanitarie integrate, e partecipare alla definizione ed adozione di protocolli d'intesa e/o protocolli operativi per regolamentare i rapporti, le azioni e le metodologie necessari alla realizzazione delle stesse;

4. assicurare la propria collaborazione, soprattutto per il tramite del Distretto sociosanitario e le costituite Cabine di Regia Territoriali, e per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi e delle azioni in materia di integrazione socio-sanitaria, così come individuati nel Piano di Zona;
5. garantire la partecipazione del Direttore di Distretto e del Coordinatore sociosanitario, se richiesta, all'Ufficio di Piano e dei propri operatori sanitari e sociali ai tavoli di lavoro territoriali, così come previsto nel Piano di Zona, oltre che alle iniziative di formazione che saranno attivate;
6. supportare la definizione e realizzazione della programmazione sociale locale anche attraverso la predisposizione e la condivisione di dati demografici, epidemiologici, reports di attività, risultati di ricerca, utili alla stessa;
7. supportare , per il tramite del Dipartimento Dipendenze e del Dipartimento Prevenzione SMPDC, la realizzazione a livello territoriale degli interventi di prevenzione ed educazione alla salute previsti dalla programmazione zonale;
8. esercitare la funzione di Monitoraggio dei Piani di Zona così come stabilito dalle direttive regionali;
9. predisporre gli atti necessari all'identificazione ed allo stanziamento delle risorse, del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, del Fondo Sociale Regionale e delle altre eventuali risorse economico-finanziarie provenienti dalla Regione inerenti e collegate alla programmazione socio-assistenziale degli Ambiti Territoriali.

#### Art. 7 - Provincia di Bergamo

La Provincia garantisce la promozione e il concorso dei soggetti istituzionali, dei soggetti pubblici e privati (no profit e profit) ai processi di sviluppo delle politiche sociali e assicura il supporto e l'assistenza tecnica ai Comuni e agli Ambiti Territoriali. In particolare si impegna a :

□

- promuovere e sostenere, coerentemente alle disponibilità di cui alla specifica delega regionale, interventi di formazione e aggiornamento del personale di tutte le istituzioni sociali a vario titolo coinvolte, del pubblico, del privato e del volontariato, operanti negli Ambiti territoriali della provincia di Bergamo;
- concorrere all'attuazione del sistema informativo degli Ambiti, in particolare attraverso l'Osservatorio Politiche Sociali e l'Osservatorio del Lavoro, rendendo disponibili i dati e

le informazioni raccolte dalla Provincia attraverso i propri interventi di ricerca, studio e documentazione;

- concorrere alla condivisione programmatica degli interventi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti disabili e degli alunni e studenti disabili sensoriali;
- intervenire, di concerto con le Amministrazioni Locali, per le politiche attive del lavoro;
- concorrere alla condivisione programmatica delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone disabili;
- concertare progetti per la promozione delle pari opportunità e per la conciliazione vita e lavoro.
- garantire, previo accordo, la partecipazione dei propri funzionari o collaboratori agli Uffici di Piano e ai tavoli di lavoro.

#### Art. 8 – Accredimento delle strutture socio-assistenziali

Ai sensi degli artt. 13 e 16 della L.R. 3/2008, i Comuni delegano all'Ente capofila del PDZ la verifica dei requisiti di accredimento delle unità di offerta sociali e l'emanazione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, revoca ed annullamento.

#### Art. 9 – Segretariato sociale

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3/2008, all'ente capofila è delegato il servizio di segretariato sociale.

#### Art. 10 - Tutela minori

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3/2008 e della L.R. 34/2004, all'ente capofila è delegato il servizio di tutela minori.

#### Art. 11 – Strumenti di programmazione partecipata e qualificazione del sistema dei servizi

Le parti convengono sulla necessità di mantenere gli organismi di ambito territoriale attivati nella fase precedente la sottoscrizione dell'Accordo, trasformandoli in strumenti permanenti di programmazione e verifica partecipata e concertata, quale elemento di sicura qualificazione del sistema territoriale di Welfare.

#### Art. 12 - Ufficio di Piano

L'Ufficio di piano svolge le competenze previste dall'art. 18, comma 10, della L.R. 3/2008, è nominato dal Presidente dell'ente capofila – previo parere favorevole dell'Assemblea dei Sindaci – ed è composto fino ad un massimo di 5 membri, individuati prioritariamente tra i responsabili dei servizi sociali e funzionari dei comuni associati.

Il responsabile dei servizi sociali dell'ente capofila è componente di diritto e coordinatore dell'UDP.

Per la funzione svolta, ai componenti dell'UDP è riconosciuta una somma determinata dall'Assemblea dei Sindaci. Tale somma è destinata ad integrare l'indennità di posizione o di risultato dei componenti stessi, ovvero rappresenta il compenso per l'incarico svolto, soggetto ad apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza.

All'Ufficio di Piano compete:

- A. supportare l'attività gli organi esecutivi e di indirizzo politico-amministrativo;
- B. l'attività di gestione amministrativa, economica e finanziaria conseguente all'approvazione dell'Accordo di Programma;
- C. la responsabilità della corretta attuazione degli indirizzi e delle scelte dagli organi esecutivo e di indirizzo politico-amministrativo;
- D. proporre aggiornamenti del Piano di Zona;
- E. l'accoglimento o il diniego delle istanze di richiesta di autorizzazione e accreditamento al funzionamento delle strutture socio-assistenziali.

#### Art. 13 - Intervento di altri soggetti

A sostenere la realizzazione degli interventi a livello di ambito territoriale previsti nel Piano di Zona, potranno intervenire, previa deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, in qualunque momento e con proprie risorse, anche altri soggetti eventualmente interessati ed in coerenza con le previsioni della L.R. 3/2008.

#### Art. 14 – Monitoraggio, valutazione e funzioni di controllo

Il monitoraggio e la valutazione, sia in itinere, che ex post, concernono il livello di ambito territoriale. La finalità esplicita di tali processi è di assicurare trasparenza e qualificazione al sistema dei servizi, attraverso un costante orientamento delle politiche sociali, delle politiche socio-sanitarie e della definizione della rete.

Le parti convengono di garantire la più ampia partecipazione e diffusione delle risultanze dei processi di monitoraggio e valutazione.

Art. 15 - Durata

Il presente Accordo ha durata fino al 30.4.2018.

In caso di recesso di una delle parti firmatarie, è necessaria la notifica all'Ente gestore dell'Ufficio di Piano, attraverso raccomandata A.R., con un anticipo di almeno sei mesi.

L'accordo può proseguire tra le altre parti firmatarie.

Art. 16 - Pubblicazione

Il presente accordo è inviato alla Regione a cura dell'Ente capofila, entro i termini fissati dalla Regione stessa, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Trescore Balneario, 9 Aprile 2015

**Legale Rappresentante**

- Consorzio Servizi Val Cavallina \_\_\_\_\_
- Comune di BERZO SAN FERMO \_\_\_\_\_
- Comune di BIANZANO \_\_\_\_\_
- Comune di CAROBBIO degli ANGELI \_\_\_\_\_
- Comune di CASAZZA \_\_\_\_\_
- Comune di CENATE SOPRA \_\_\_\_\_
- Comune di CENATE SOTTO \_\_\_\_\_
- Comune di ENDINE GAIANO \_\_\_\_\_
- Comune di ENTRATICO \_\_\_\_\_
- Comune di GAVERINA TERME \_\_\_\_\_
- Comune di GORLAGO \_\_\_\_\_



- ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

---

- PROVINCIA DI BERGAMO

---